

COMUNE DI SARTIRANA LOMELLINA



GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 113

Seduta del 23 OTTOBRE 2010

ore 11,00

Presidente:

PREVEDONI GORONE Ernesto - SINDACO

Presenti gli Assessori comunali:

GASPAROTTO	David Guido
GHISELLI	Pietro Luigi Gianni
PIRRONE	Claudio
TESSITORE	Luigi

ASSENTI:

=====
Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa NATALE Angela Maria

Su proposta dell'Ufficio: **Ufficio Tecnico**

Relatore l'Assessore: **PREVEDONI GORONE Ernesto - Sindaco**

OGGETTO:

APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO PER L'USO DI ALCUNI LOCALI/SPAZI ESTERNI INSISTENTI NELL'AREA DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI SARTIRANA LOMELLINA, FRA RFI SpA ED IL COMUNE DI SARTIRANA LOMELLINA.

Oggetto: Approvazione bozza contratto di comodato gratuito per l'uso di alcuni locali/spazi esterni insistenti nell'area della stazione ferroviaria di Sartirana Lomellina, fra R.F.I. Spa ed il Comune di Sartirana Lomellina

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO :

- che questa Amministrazione Comunale è venuta a conoscenza dell'imminente declassamento del locale Stazione Ferroviaria a seguito della costante ristrutturazione da parte di R.F.I finalizzata a contenimento dei costi gestionali;
- che in data giovedì 9 settembre 2010 il Sindaco ed il Tecnico Comunale si incontravano presso la Stazione Ferroviaria unitamente al Presidente e vice Presidente dell'Associazione AUSER Sartirana Solidale per valutare l'opportunità di richiedere a R.F.I. parte della struttura interna ed esterna in comodato d'uso gratuito da essere contestualmente affidato ad AUSER Sartirana Solidale;
- che tale sodalizio appare ad oggi privo di una sede adeguata ad esplicare compiutamente le proprie attività sociali e questa Amministrazione Comunale ritiene, pertanto, un atto di doveroso riscontro attivarsi con tutti i mezzi al fine di accompagnare la crescita costante di questa prestigiosa associazione;
- che nel corso del sopralluogo è emersa la volontà condivisa di "mantenere in vita" la nostra Stazione Ferroviaria attivando un servizio di vendita di biglietti e mantenere l'apertura di una sala d'aspetto da parte di AUSER Sartirana Solidale, oltre che all'utilizzo da parte della stessa dei locali messi a disposizione da R.F.I. per i loro fini sociali;
- che a seguito di quanto sopra descritto AUSER Sartirana Solidale ha riunito il proprio Consiglio di Amministrazione in data 15/09/2010 che ha approvato un documento che si allega in originale alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale per pronto riferimento ed ogni fine utile (allegato A);
- che a seguito dell'approvazione di cui sopra da parte dell'AUSER il Comune in data 22/09/2010 ha formulato formale richiesta a R.F.I. circa la concessione di comodato d'uso gratuito a favore del Comune di Sartirana Lomellina di parte dei locali e di aree pertinenti della Stazione FF.SS. di Sartirana Lomellina che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale per pronto riferimento e ad ogni fine utile (allegato B);
- che in data 20/10/2010 R.F.I. nella persona del Dott. Cesare Baracca - Dirigente Territoriale Produzione e Territorio - Ufficio Patrimonio, ha fatto pervenire risposta affermativa all'istanza presentata dal Comune, fornendo bozza del contratto di comodato che si unisce quale allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale (allegato C);
- che il Dott. Baracca ha fatto altresì presente che dopo l'esame della bozza i prossimi adempimenti devono essere i seguenti:
 1. Delibera di approvazione della bozza di contratto di comodato gratuito da parte della Giunta Comunale;
 2. Comunicazione a R.F.I. della Delibera, unitamente ad un progetto di massima sul riutilizzo degli immobili;
 3. Richiesta documentata di R.F.I. alla propria Sede Centrale di nulla osta alla stipula;
 4. Redazione, sottoscrizione e registrazione dell'atto definitivo;
 5. Consegna degli immobili;
 6. Convenzione con AUSER Sartirana Solidale

VISTI i pareri favorevoli per la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267, espressi dai Funzionari interessati;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

**LE PREMESSE TUTTE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
DEL PRESENTE DELIBERATO;**

CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

DI APPROVARE la bozza del contratto di comodato d'uso gratuito allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale (allegato C);

DI DEMANDARE al Responsabile dell'Ufficio Tecnico la redazione di un progetto di massima sul riutilizzo degli immobili;

DI PRENDERE contatto con AUSER Sartirana Solidale al fine di predisporre la bozza di convenzione fra la stessa ed il Comune di Sartirana Lomellina;

DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico e contabile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

IL FUNZIONARIO
Responsabile del Servizio
f.to Gilberto Pasini

IL FUNZIONARIO
Responsabile del Servizio Finanziario

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Ernesto Prevedoni Gorone

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Angela Maria Natale

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo comunale il 21.01.2007
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, sino al 05.02.2007

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Angela Maria Natale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Data 21.01.2007

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è **DIVENUTA ESECUTIVA** il _____ per decorrenza del termine di cui all'articolo 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione è **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Angela Maria Natale



AUSER SARTIRANA SOLIDALE
Via Amedeo D'Aosta 32
27020 Sartirana Lomellina
Tel. 0384 207314-fax0384 800239
e-mail ausersartirana@libero.it
Codice Fiscale: 9200745189
Partita IVA 02274750187

ALL A

5302

7

8

10/3

Ill.mo Signor
Sindaco
del Comune di
Sartirana Lomellina

Sartirana Lomellina, 20 settembre 2010

Oggetto: individuazione sito
per continuazione ed
implementazione dell'attività
sociale svolta dall'AUSER
Sartirana Solidale.

Con la presente, su conforme mandato del Consiglio dall'AUSER Sartirana Solidale riunitosi in data 15.09.2010, facendo peraltro seguito ai già numerosi colloqui informali intercorsi, sono a chiedere formalmente la preziosa collaborazione di questa Amministrazione Comunale per l'individuazione di una sede che abbia le caratteristiche funzionali e strutturali necessarie a garantire la continuazione ed implementazione dell'attività a fini sociali ed aggregativi in parte già svolta dall'AUSER Sartirana Solidale senza alcun fine di lucro.

L'attività sociale ed aggregativa dell'Auser Sartirana Solidale si sta via via allargando a numerosi Comuni della bassa



AUSER SARTIRANA SOLIDALE
Via Amedeo D'Aosta 32
27020 Sartirana Lomellina
Tel. 0384 207314-fax0384 800239
e-mail ausersartirana@libero.it
Codice Fiscale: 9200745189
Partita IVA 02274750187

Lomellina e questo, sono certo, oltre che una responsabilità è un motivo di orgoglio e di vanto per tutta la comunità sartiranesa che esporta un modello vincente di solidarietà, di condivisione dei bisogni del prossimo e di partecipazione alla vita sociale.

Preso atto degli impegni che il contesto sociale e territoriale ci porta ad assumere non per volontà espansionistica ma per risposta a bisogni di territori dalla forte domanda di presenza del terzo settore, sono a chiedere la disponibilità di questa Amministrazione Comunale ad avviare un costruttivo confronto finalizzato alla ricerca e concessione d'uso di immobile che permetta all'associazione di svolgere al meglio l'attività sociale ed aggregativa.

Venuti a conoscenza della dismissione di alcuni locali della stazione ferroviaria da parte delle FFSS ed assegnati al Comune di Sartirana, si chiede la concessione di tali locali.

L'AUSER Sartirana Solidale ne disporrà per creare spazi, per quanto possibile, per aggregare soprattutto persone anziane con incontri di svago, culturali e conviviali. Ovvio, se possibile ed autorizzabili, dotarli di servizi igienici e di un uso cucina; nonostante che, dalla nostra esperienza, ci paiono spazi interni limitati, trattandosi di superficie coperta di circa 80-90 mq.

La richiesta è per un comodato d'uso pluriennale (almeno decennale).

Si chiede inoltre: quali lavori di adattamento intende fare il Comune; quale sarà il canone del comodato; quali obblighi ed impegni andranno a carico dell'AUSER Sartirana Solidale.



AUSER SARTIRANA SOLIDALE
Via Amedeo D'Aosta 32
27020 Sartirana Lomellina
Tel. 0384 207314-fax0384 800239
e-mail ausersartirana@libero.it
Codice Fiscale: 9200745189
Partita IVA 02274750187


L'AUSER Sartirana Solidale, qualora diventi concessionario del succitato immobile, si impegna fin da ora ad esercitarne una gestione virtuosa.

Nella certezza di una continua e crescente collaborazione con tutte le Amministrazioni Comunali della bassa Lomellina, e soprattutto con Sartirana, restiamo in attesa di un cenno dalla S.V. di assenso alla presente teso ad avviare la proficua e celere definizione dell'assegnazione dell'immobile.

Cordialmente si porgono rispettosi saluti.

IL PRESIDENTE

(Giuseppe Lasagna)



AK. B

COMUNE DI
SARTIRANA LOMELLINA

5320 *Il Sindaco*

RFI. S.p.A.
DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE INGEGNERIA
Ufficio Patrimonio, Espropri Ed Attraversamenti
VIA SACCHI N.3
10125 TORINO (To)

Oggetto: Comodato d'uso gratuito a favore del Comune di Sartirana Lomellina di parte dei locali e di aree pertinenti alla Stazione FF.SS di Sartirana Lomellina

Avendo avuto notizia della prossima riqualificazione della locale stazione ferroviaria che sarà privata del presidio a far tempo dai primi mesi del 2011, con la presente, a nome mio e della Amministrazione comunale che rappresento sono a formulare la seguente manifestazione di interesse e di intenti al fine di poter ottenere in comodato d'uso gratuito, per il periodo che andremo a concordare, di alcuni locali pertinenti all'edificio in cui è collocata la stazione ferroviaria ed, in particolare, della sala di attesa di prima classe, di seconda classe, dell'androne, del locale adibito a magazzino, così come del piazzale esterno, già magazzino merci.

L'intendimento di questa Amministrazione comunale è quello di mantenere il decoro dell'area e dei locali dati in uso sottraendoli ad un inevitabile degrado, per evitare che diventino facile preda di vandali, prendendoci cura sia dei locali interni che delle parti esterne.

Sarebbe intenzione di questa Amministrazione, che resta in ogni caso l'unica responsabile di quanto dato in affitto, concedere tali spazi al gruppo *Auser "Sartirana Solidale"* - di cui uniamo copia di lettera di interesse - che provvederebbe al mantenimento dei locali dati in utilizzo, al riscaldamento, alla cura delle parti esterne, all'apertura di una sala d'aspetto - da ricavarsi nel locale ora utilizzato come ufficio del capo stazione - e, non ultimo, provvederebbe alla vendita dei biglietti ferroviari, fornendo in tale modo un insostituibile aiuto alla cittadinanza, con particolare riferimento alle categorie più deboli e prive di mezzi di trasporto alternativi al treno.

Questa amministrazione provvederebbe per sua parte alla manutenzione ordinaria dello stabile, alla tinteggiatura dei locali in uso, degli infissi, al taglio dell'erba delle aiuole e, ove necessario nella fase di allestimento, alla creazione di tramezze, aperture/chiusure ingressi, intonacatura e successiva tinteggiatura delle parti oggetto di intervento, sempre sotto la supervisione dei tecnici F.S. competenti per la zona.


Come si può facilmente evincere dalla nostra richiesta i risultati che questa amministrazione si prefigge di ottenere sono plurimi:

- ripristinare la funzionalità della stazione mediante l'apertura della sala d'aspetto, la biglietteria, la manutenzione delle parti esterne, ivi compreso il piazzale;
- consentire l'affido dei locali ad Ente ONLUS di standing nazionale che ha come propria *mission* il soddisfacimento dei bisogni primari della popolazione anziana e delle categorie più deboli;
- consentire di mantenere lo standing di una storica stazione e di rilanciare la tutela del territorio.

Nella speranza che la mia istanza possa trovare pronto accoglimento, resto a completa disposizione per l'approfondimento di questo tema per noi così rilevante e porgo i miei più cordiali saluti.

Sartirana Lomellina, 22 settembre 2010

Il Sindaco di Sartirana Lomellina
(dott. Ernesto Prevedoni - Gorone)



CONTRATTO DI COMODATO

Con la presente scrittura privata tra:

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. – Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A. a norma dell'art. 2497 *sexies* del codice civile e del lgs. 188/2003, costituita ai sensi del diritto italiano con sede in Roma, piazza della Croce Rossa, n. 1, capitale sociale € 32.585.071.349,00, iscritta al Registro delle imprese presso la CCIAA di Roma al numero 7847/92 C.F. 01585570581 e Partita IVA 01008081000, (di seguito più brevemente denominata “RFI” ovvero “**COMODANTE**” per la quale interviene Ferservizi S.p.A.. – società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A. – nella sua qualità di mandataria con rappresentanza di R.F.I. in virtù del contratto per servizi immobiliari N° 83/2005, e per essa il responsabile *pro-tempore* dei Servizi Immobiliari del Polo Territoriale di Torino in persona dell'Ing. Vincenzo LOMBARDI, nato ad Milano (MI) il 25/04/1954, giusti i poteri allo stesso conferiti con procura del Notaio Castellini n. 72500 Repertorio – n. 16387 Rogito del 20.11.2007..

e

- **IL COMUNE DI SARTIRANA LOMELLINA (PV)** di seguito denominato anche “comodatario”, rappresentato in questo atto dal sig.nato a il nella sua qualità di di seguito denominato “comodatario”,

PREMESSO:

- che i locali e le aree della Stazione Ferroviaria di Sartirana della linea Novara - Alessandria sono attualmente inutilizzati e la Stazione risulta pertanto non presenziata;

- - che il Comune ha interesse ad evitare che la perdurante inutilizzazione degli immobili determini nel tempo un loro inevitabile degrado architettonico ed ambientale, ed intende quindi riqualificarne la presenza nel territorio, anche mediante l'impegno di assicurare il collegamento tra Stazione ed il trasporto urbano ed extraurbano;
- - che il Comune ha inoltre manifestato l'interesse ad ottenere la disponibilità degli immobili sopracitati per svolgervi attività sociali, di pubblico interesse.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2

Oggetto

RFI S.p.A. concede in comodato al Comune di Sartirana Lomellina, che accetta, i locali liberi della Stazione Ferroviaria di Sartirana della linea Novara - Alessandria; al fine di svolgervi esclusivamente attività sociali, di pubblico interesse e di custodia al fine di prevenire atti vandalici.

Più precisamente, vengono concessi in comodato i locali liberi al P.T. del Fabbricato Viaggiatori e l'area circostante, meglio individuati nelle planimetrie che, sottoscritte dalle parti, si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (*all. 1*).

ARTICOLO 3

Durata

Il contratto ha la durata di cinque anni, decorrenti dalla data della stipula del presente atto.

Il contratto non è rinnovabile alla scadenza, salvo che le parti non abbiano concordato il suo rinnovo per iscritto almeno tre mesi prima della suddetta data.

ARTICOLO 4

Oneri del comodatario

Il comodatario è tenuto a custodire e consegnare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto.

Al fine di una migliore conservazione dei beni concessi in comodato, il comodatario si obbliga a svolgere le seguenti attività:

- a) Apertura e chiusura della sala d'attesa secondo gli orari comunicati ed approvati dal Comodante;
- b) effettuazione di pulizia giornaliera della sala d'attesa compreso lo svuotamento dei cestini e pulizia ciclica a fondo comprensiva anche della pulizia di vetri e infissi;
- c) manutenzione ordinaria della sala d'attesa comprensiva di ripristino delle sedute usurate e/o danneggiate, rimozione o copertura di graffiti, imbiancamento periodico e/o straordinario in concomitanza con atti di vandalismo;
- d) effettuazione di adeguate pulizie e piccola manutenzione delle aree aperte al pubblico, dei marciapiedi interni ed esterni del fabbricato viaggiatori, con assoluto divieto di eseguire le pulizie di binari e interbinari;
- e) raccolta e smaltimento dei rifiuti e dell'erba prodotti dall'effettuazione delle pulizie e della manutenzione, secondo le disposizioni delle competenti strutture sanitarie o comunali;

Il comodatario ha inoltre l'obbligo di consentire ed agevolare il passaggio e la sosta dei clienti FS nelle aree aperte al pubblico.

Il comodatario si impegna a rispettare per tutta la vigenza del rapporto di comodato la normativa in essere in materia ambientale.

ARTICOLO 5

Presca in consegna

Il comodatario dichiara di aver visitato i locali e le aree concesse in comodato e di ritenerli idonei allo svolgimento delle predette attività e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto liberi da persone e cose e con gli impianti in condizioni di regolare funzionamento, relativamente ai locali utilizzati.

Gli impianti elettrici presenti nei locali e nelle aree concessi in comodato prima di essere utilizzati dovranno essere verificati e, se del caso, adeguati a norma di Legge; in ogni caso il Comune dovrà provvedere a propria cura e spese alla realizzazione degli interventi necessari, trasmettendo a Ferservizi Distaccamento Property di Torino le relative prescritte Dichiarazioni di Conformità.

Il comodatario si impegna a riconsegnare, alla scadenza del presente contratto, i locali e le aree (suolo e sottosuolo) concessi in comodato liberi da materiali inquinanti ed inquinati e a provvedere direttamente a propria cura e spese alle opere di bonifica ambientale che eventualmente dovessero rendersi necessarie a seguito di attività relative al presente comodato.

ARTICOLO 6

Spese per l'uso della cosa

Il comodatario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili ceduti in comodato ad uso esclusivo, ivi compresa quella degli impianti elettrici.

Il comodatario, nei limiti della destinazione di cui all'art. 2 del presente contratto, provvederà, ove necessario, ad adeguare i locali ed i relativi impianti concessi in comodato alle proprie specifiche esigenze d'uso nel

rispetto delle vigenti normative, con particolare riguardo a quelle in materia antinfortunistica e di sicurezza sul lavoro, previa comunicazione scritta al comodante.

Il comodatario ha inoltre la facoltà di fruire, per un periodo di novanta giorni dalla data di consegna dei locali e nei limiti richiesti dalla loro destinazione d'uso, delle utenze e dei servizi FS.

Entro il citato termine di novanta giorni, il comodatario ha l'obbligo di stipulare direttamente con i fornitori tutti i contratti necessari di fornitura di energia elettrica ed acqua, inoltre provvederà al pagamento della TARSU.

Inoltre RFI e il Comune convengono che i costi per eventuali interventi di bonifica, inclusi gli eventuali avvii a discarica di materiali inquinanti o inquinati, e quelli di abbattimento impatto acustico sull'area ferroviaria oggetto del presente comodato restano interamente poste a cura e spese e responsabilità del Comune.

ARTICOLO 7

Modifiche ed addizioni

Il comodatario non può apportare, anche a proprie spese, alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali concessi in comodato senza il preventivo consenso scritto e l'approvazione del relativo progetto da parte del comodante.

Le migliorie ed addizioni che venissero eseguite, anche con la tolleranza del comodante, resteranno di proprietà del comodante stesso senza che questi abbia l'obbligo di corrispondere alcun indennizzo o compenso.

Negli altri casi, il comodatario avrà l'obbligo della rimessa in ripristino, a proprie spese, a semplice richiesta del comodante anche nel corso del comodato.

Il comodatario ha l'obbligo di richiedere, a propria cura e spese, ai competenti organi amministrativi ogni eventuale autorizzazione o

permesso prescritto dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori di cui sopra.

ARTICOLO 8

Subcomodato – Divieto di cessione

Il comodatario non può cedere il presente contratto, mentre ha la facoltà di subcomodare i locali, anche parzialmente, purché ne venga mantenuta la destinazione d'uso, salva comunque la propria responsabilità per l'adempimento da parte del subcomodatario di tutto quanto stabilito dal presente contratto.

Il comodatario deve comunicare per iscritto al comodante il nominativo/ragione sociale del soggetto subcomandatario degli immobili.

Il comodatario deve prevedere il divieto assoluto per il subcomodatario di subcomodare a sua volta a terzi.

ARTICOLO 9

Accesso ed ispezione

Il comodante ha il diritto di accedere in qualsiasi momento ai locali concessi in comodato con il proprio personale, o con il personale appositamente autorizzato, per ogni accertamento e/o verifica ritenuti opportuni ad assicurare le esigenze connesse all'esercizio ferroviario.

Il comodante ha altresì il diritto di occupare parzialmente e temporaneamente i locali concessi in comodato per esigenze connesse all'esercizio ferroviario e realizzare sui locali oggetto del presente contratto ogni intervento ritenuto funzionale al soddisfacimento delle esigenze dei clienti del servizio ferroviario.

Al comodante spetta in via esclusiva lo sfruttamento commerciale e pubblicitario degli immobili oggetto del presente contratto.

ARTICOLO 10

Responsabilità

Il comodatario esonera espressamente il comodante da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli per qualsiasi titolo o ragione, anche per fatti dolosi o colposi di terzi, ivi compresi i fatti del personale addetto all'uso dei locali ed all'esecuzione degli oneri di cui all'art. 4 del presente contratto.

Il comodatario esonera completamente il comodante da ogni responsabilità per danni od infortuni che possano derivare a terzi, ivi compreso al personale addetto all'uso dei locali ed alla prestazione dei servizi di cui all'art. 4 del presente contratto, per l'uso dei locali concessi in comodato, o comunque verificatisi nei locali stessi, anche a causa di terzi.

Ai fini del presente articolo è considerato terzo anche il subcomodatario ed il personale da esso incaricato.

ARTICOLO 11

Prescrizioni di sicurezza

Il comodatario si obbliga a rispettare, e a far rispettare al personale addetto all'uso dei locali ed all'esecuzione degli oneri di cui all'art. 4 del presente contratto, le prescrizioni ed i divieti per la sicurezza contenuti nel D.P.R. 753/80 di cui dichiara di aver preso piena coscienza, e/o eventuali condizioni e/o prescrizioni in relazione alla specifica situazione dei luoghi ed agli spazi o locali concessi ai fini della sicurezza dell'esercizio ferroviario .

Resta inteso che la Dirigenza ferroviaria avrà comunque il potere di impartire eventuali prescrizioni in ragione di particolari circostanze.

ARTICOLO 12

Recesso

Il comodatario ha al facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, che si intenderà risolto decorsi 90 giorni dalla data della comunicazione del recesso a mezzo di lettera raccomandata A.R.

ARTICOLO 13

Clausola risolutiva espressa

Costituiscono cause di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 cc, per fatto e colpa del comodatario, salvo il diritto al risarcimento della violazione degli obblighi ed oneri di cui all'art. 2, 4, 6, 8, e 11 del presente contratto.

ARTICOLO 14

Clausola fiscale

Il presente atto è soggetto a registrazione in termine fisso ai sensi dell'art. 5 punto 4 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.

L'imposta di registro è a carico del comodatario.

ARTICOLO 15

Domicilio e clausola arbitrale

Per ogni effetto dipendente dal presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, le parti eleggono i seguenti domicili anche fiscali:

- **COMUNE DI SARTIRANA LOMELLINA (PV)** c.a.p. _____
- Via _____
- cod.fiscale _____
- **FERSERVIZI S.P.A.** Roma c.a.p. 00161
- Piazza della Croce Rossa, 1
- Partita I.V.A. 04207001001

Le parti convengono che tutte le controversie, comunque derivanti dal presente contratto ivi compresa la sua interpretazione ed esecuzione saranno deferite, secondo quanto previsto dagli artt. 806 c.p.c. e seguenti

del Codice di Procedura Civile ad un Collegio arbitrale composto di tre membri, di cui uno designato da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo, ovvero in assenza di accordo, direttamente dal Presidente del Tribunale di Torino.

Le parti convengono altresì che il Collegio deciderà secondo diritto ed entro centottanta giorni dalla sua costituzione.

Il Collegio arbitrale avrà sede a Torino.

ARTICOLO 16

Modifiche al contratto

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto.

ARTICOLO 17

Applicazione delle norme

Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso riferimento alle leggi vigenti, alle consuetudini ed usi locali.


per Ferservizi S.p.A. per il Comune di SARTIRANA LOMELLINA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cc. Le parti dichiarano di approvare specificamente il contenuto del presente contratto.

per Ferservizi S.p.A. per il Comune di SARTIRANA LOMELLINA

SARTIRANA

Pianta Piano Terreno



SARTIRANA

